Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 6 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1967, n. **497.**

Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo ».

« Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione ».

Art. 2.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un Comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ».

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1967, n. **498.**

Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « enti idonei allo scopo », sono aggiunte le seguenti: « che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Art. 2.

All'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente quarto comma, sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo articolo 23 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PASTORE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Gregorio Barbarigo, nel comune di Bergamo.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 1° settembre 1966, integrato con due dichiarazioni l'una senza data e l'altra del 1° settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Gregorio Barbarigo, in località Monterosso del comune di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1967, n. **500.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria Assunta, nel comune di Sassari.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria Assunta, in regione Baddi Manna del Monte Rossello, in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1967, n. **501.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione a Parrocchia limitrofa del territorio della Parrocchia di S. Cristoforo di Prezzonchio, in Perugia.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Perugia in data 14 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 15 aprile 1966, con il quale il territorio della Parrocchia di S. Cristoforo di Prezzonchio, in Perugia, viene attribuito alla limitrofa Parrocchia in frazione Ponte Pattoli ed il beneficio curato trasferito in contrada Balanzano dello stesso Comune, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1967, n. **502.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del territorio della Parrocchia di S. Flaviano nella circoscrizione della Parrocchia di S. Agostino, in Basciano (Teramo).

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 2 febbraio 1966, integrato con dichiarazione del 16 aprile 1966, con il quale il territorio della Parrocchia di S. Flaviano, in Basciano (Teramo), viene incorporato nella circoscrizione territoriale della limitrofa Parrocchia di S. Agostino, nello stesso Comune, ed il beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di S. Giovanni Battista, trasferito nella Chiesa omonima, sita in rione Colli Innamorati del comune di Pescara con assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1967, n. **503.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Piombino (Livorno).

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa e Populonia in data 25 giugno 1965, integrato con dichiarazione del 18 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1967.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione unica dei redditi dei soggetti domiciliati nel comune di Porto Tolle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, primo comma, e 3 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141;

Visto il decreto presidenziale 9 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 9 novembre 1966;

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 maggio 1967, per i soggetti con domicilio fiscale nel comune di Porto Tolle, il termine del 31 marzo stabilito dall'art. 21 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per la presentazione della dichiarazione unica dei redditi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1967

SARAGAT

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *maggio* 1967
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 168

(7340)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1967.

Costituzione della Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gl'impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Molise e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Greco Salvatore ed il vice prefetto ispettore dott. Truosolo Antonio;

Viste le deliberazioni in data 26 febbraio e 29 maggio 1967 del Consiglio provinciale di Campobasso, con le quali sono stati designati, per la nomina a membri effettivi e a membri supplenti della predetta Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale, i seguenti cittadini:

Iovine Angiolino, membro effettivo;
Fiorella Michele, membro effettivo;
Di Pilla Giuseppe, membro effettivo;
Mastrovito Nicola Maria, membro supplente;
Laurelli Carlo, membro supplente;
Montagano Michele, membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Campobasso, la Sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Molise.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Greco dott. Salvatore, vice prefetto.

Membri:

Iovine Angiolino, Fiorella Michele e Di Pilla Giuseppe, designati dal Consiglio provinciale di Campobasso;

Truosolo dott. Antonio, vice prefetto ispettore;

Membri supplenti:

Mastrovito Nicola Maria, Laurelli Carlo e Montagano Michele, designati dal Consiglio provinciale di Campobasso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 213

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Trieste, presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sorrentino dott. Alfredo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Pase dott. Nicolò, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cvitanich ing. sup. Pietro, rappresentante del Genio civile.

Illini dott. Nestore, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Perco dott. Emo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Battellini Ruggero, Degrassi Bruno, Zanzottera Ugo, Gerli Albino, Semilli Emilio, Tomaselli Pina e Gasivoda Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Mari dott. Bruno, Comelli dott. Giovanni Battista, Marusi Edgardo e Cavaliero Leone, rappresentanti dei datori di lavoro;

Falzari Walter, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 311

(6836)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1950, per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona;

Vista la nota n. 984 del 16 gennaio 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che la locale Associazione industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Andrea Grassi con il dott. Guido Torri;

Decreta:

Il dott. Guido Torri è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Cremona, in sostituzione del sig. Andrea Grassi.

Roma, addì 19 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Novara, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Crea dott. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Licari dott. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Grioni geom. Italo, rappresentante del Genio civile;

Mottino dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Autino per. agr. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Licari Ernesto, Ricca Gustavo, Cominola Egle, Bacchetta Giovanni, Feccia Livio, Pezzana Dante e Sesia Goliardino, rappresentanti dei lavoratori;

Orlando dott. Pio, Ongarato dott. Filippo, Ramellini Giuseppe e Vaccarino gr. uff. rag. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: Martoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 318

(6830)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Parma, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ciaburri dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magnani dott. Quintino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sissa ing. sup. Socrate, rappresentante del Genio civile;

Vezzali dott. Gualtiero, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mutti dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carpi Dino, Capelli Pietro, Arquati Alberto, Zanni Enrico, Guatelli geom. Giovanni, Baravelli Italo e Ronchini dott. Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Juvarra dott. Fernando, Bertozzi Aldo, Gambara dott. proc. Enrico e Canali Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Orsi per. agr. comm. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 314

(6833)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Nuoro, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Buti dott. Fernando, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Meini cav. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Seddone Francesco, rappresentante del Genio civile;

Pala dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Romagna per. agr. Sebastiano, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Puma Giuseppe, Falchi Mario, Porcu rag. Maria, Cancedda Giovanni, Corda Luigi, Abis Trento Antonio e Floris Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Marras Amanzio, Mura rag. Antonio e Deriu geom. Piero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ticca dott. Giovanni Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 317

(6831)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1967.
Concessione di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 aprile 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre della materia prima indicata nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

La concessione concernente il burro di cacao ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolata, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 25 ottobre 1966, fino al 28 aprile 1967, è nuovamente prorogata, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, fino al 28 ottobre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 aprile 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate, per ultimo, con il decreto ministeriale 25 ottobre 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1967)	14 maggio 1967	13 novembre 1967
2. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1967)	15 maggio 1967	14 novembre 1967
3. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1967)	10 maggio 1967	9 novembre 1967
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1967)	18 maggio 1967	17 novembre 1967
5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1967)	18 maggio 1967	17 novembre 1967
6. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 maggio 1967)	7 maggio 1967	6 novembre 1967
7. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1967)	18 maggio 1967	17 novembre 1967
8. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1967)	18 maggio 1967	17 novembre 1967
9. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisione, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1967)	3 maggio 1967	2 novembre 1967
10. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1967)	3 maggio 1967	2 novembre 1967
11. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi o controtipi di film sia in colori che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1967)	3 maggio 1967	2 novembre 1967
12. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1967)	14 maggio 1967	13 novembre 1967

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1967)	22 maggio 1967	21 novembre 1967
14. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 ENGLER, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 ENGLER oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 ENGLER, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1967)	28 maggio 1967	27 novembre 1967
15. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1967)	15 maggio 1967	14 novembre 1967
16. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1967)	14 maggio 1967	13 novembre 1967
17. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 maggio 1967)	15 maggio 1967	14 novembre 1967
18. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1967)	15 maggio 1967	14 novembre 1967

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7098)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.
Revisione di norme concernenti l'esercizio della pesca in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 giugno 1955, n. 987;

Vista la proposta formulata dal presidente della Giunta provinciale di Varese, su conforme parere della Commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, tendente ad ottenere la revisione delle norme relative ai periodi di divieto di pesca e alle lunghezze minime di talune specie ittiche, in considerazione delle particolari condizioni di ambiente esistenti nelle acque dolci della menzionata Provincia;

Visto il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Varese le lunghezze mimine che le seguenti specie ittiche devono aver raggiunto, per formar oggetto di pesca, sono le seguenti:

Trota Fario-Iridea cm. 20; Temolo cm. 25; Persico cm. 18; Persico Trota cm. 20.

Nei laghi di Varese Comabbio e Varano-Monate, la lunghezza minima del pesce Persico viene stabilita in cm. 15, limitatamente alla durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale di cui alle premesse, i periodi di divieto di pesca delle specie ittiche citate nel precedente art. 1, vengono stabiliti come segue:

Trota Fario o Iridea: dalle ore 12 del 1° ottobre alle ore 12 del 1° gennaio; Temolo: dalle ore 12 del 1° gennaio alle ore 12 del 1° aprile; Persico: dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 giugno; Persico trota: dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 15 giugno.

Durante tali periodi, nella provincia di Varese, è vietato il commercio, il trasporto e la vendita, allo stato fresco, di dette specie ittiche, eccezione fatta per i primi tre giorni successivi all'inizio dei predetti periodi.

Art. 3.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno perseguite a norma di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1967

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(6948)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Montecatini e della ripartizione in reti urbane dei settori telefonici del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Montecatini presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 293ª adunanza tenuta il 3 marzo 1967;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1071ª adunanza del 17 maggio 1967;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare del distretto di Montecatini, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

SETTORE DI MONTECATINI, cinque reti urbane e cioè:

rete urbana di Montecatini Terme, comprendente il comune di Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole;

rete urbana di Borgo a Buggiano, comprendente il comune di Buggiano;

rete urbana di Marliana, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Monsummano Terme, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Ponte Buggianese, comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI PESCIA, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Pescia, comprendente i comuni di Pescia, Chiesina Uzzanese e Uzzano;

rete urbana di Botticino, comprendente il comune di Villa Basilica.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Savona e della ripartizione in reti urbane dei settori telefonici del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Savona presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 293ª adunanza tenuta il 3 marzo 1967;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1071ª adunanza del 17 maggio 1967;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare del distretto di Savona, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

SETTORE DI SAVONA, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Savona, comprendente i comuni di Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Quiliano e Vado Ligure;

rete urbana di Spotorno, comprendente i comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio.

SETTORE DI CALIZZANO, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Calizzano, comprendente i comuni di Calizzano e Massimino;

rete urbana di Bardineto, comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI CARCARE, sette reti urbane e cioè:

rete urbana di Carcare, comprendente i comuni di Carcare, Cosseria, Pallare e Plodio;

rete urbana di Altare, comprendente i comuni di Altare e Mallare;

rete urbana di Bormida, comprendente i comuni di Bormida e Osiglia;

rete urbana di Cairo Montenotte, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cengio, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Dego, comprendente i comuni di Dego e Piana Crixia;

rete urbana di Millesimo, comprendente i comuni di Millesimo, Murialdo e Roccavignale.

SETTORE DI FINALE LIGURE, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Finale Ligure, comprendente i comuni di Finale Ligure e Orco Feligno;

rete urbana di Calice Ligure, comprendente i comuni di Calice Ligure e Rialto;

rete urbana di Pietra Ligure, comprendente i comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Loano, Magliolo e Tovo S. Giacomo.

SETTORE DI SASSELLO, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Sassello, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di S. Pietro d'Olba, comprendente il comune di Urbe.

SETTORE DI STELLA S. GIOVANNI, quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Stella S. Giovanni, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Mioglia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Pareto, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Pontinvrea, comprendente i comuni di Pontinvrea e Giusvalla.

SETTORE DI VARAZZE, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Varazze, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Celle Ligure, comprendente il Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Timor aerosol » della ditta Montecatini ora Montecatini-Edison, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 260 R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 ottobre 1954, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1701 del presidio medico-chirurgico denominato « Timor aerosol » a nome della ditta Montecatini con sede in Milano, via Filippo Turati n. 18;

Vista la dichiarazione in data 22 marzo 1967 con cui la ditta stessa, ora Montecatini-Edison S.p.A. ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Timor aerosol » già registrato al n. 1701 a nome della ditta Montecatini, con sede in Milano, via F. Turati n. 18, ora Montecatini-Edison con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1-2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Fulmine topicida granuli » della ditta Casa italiana prodotti Radius, con sede in Grava (Alessandria). (Decreto di revoca n. 259 R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 giugno 1959, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 2560 del presidio medico-chirurgico denominato « Fulmine topicida granuli » a nome della ditta Casa italiana prodotti Radius, con sede in Grava (Alessandria);

Vista la dichiarazione in data 13 marzo 1967, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Fulmine topicida granuli » già registrato al n. 2560 a nome della ditta Casa italiana prodotti Radius, con sede in Grava (Alessandria).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Alessandria è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1960, n. 15305, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Gorizia nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suddetto piano *b*) è compresa la seguente strada: « Monfalcone Grado » per una lunghezza di km. 20+970, che non è stata classificata provinciale in quanto in corso di costruzione (a norma delle leggi 647 e 635);

Vista la nota n. 2273/67 del 10 febbraio 1967, con la quale l'Amministrazione provinciale di Gorizia afferma che tale strada è ultimata;

Ritenuto, pertanto, che la strada stessa può, ora, essere classificata tra le provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Monfalcone Grado », è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6952)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1966, relativo alla nomina del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 22 maggio 1967, n. 4837, con la quale il presidente dell'Ente stesso ha designato, quale rappresentante dei commissari merceologici, nel predetto Consiglio, il comm. Luciano Cicchetti, in sostituzione del cav. del lav. Claudio Tridenti Pozzi, deceduto;

Decreta:

Il comm. Luciano Cicchetti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza dei commissari merceologici, in sostituzione del cav. del lav. Claudio Tridenti Pozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6949)

DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1333/15.2. Gab., con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dell'esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera dato che l'ing. Enrico Chiostri è dimissionario da tempo;

Vista la nota n. 696 in data 24 febbraio scorso del medico provinciale di Pistoia;

Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Renato Melani è nominato membro del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'ing. Enrico Chiostri.

Pistoia, addì 15 giugno 1967

Il prefetto: CHIESI

(6884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Regolamento di servizio per gli Albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi di mercato e per l'affidamento di tali compiti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, avente i compiti di organismo di intervento previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed altri compiti stabiliti dalla legge per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge 13 maggió 1966, n. 303, i compiti esecutivi negli interventi di mercato sono affidati, di regola, dall'Azienda ad operatori riconosciuti idonei, iscritti in albi istituiti presso l'Azienda medesima;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stabilire, con regolamento di servizio ai sensi dell'art. 7 della citata legge, le norme generali occorrenti per disciplinare l'istituzione, l'amministrazione e la tenuta di detti albi, nonchè l'affidamento dei compiti esecutivi di intervento;

Nell'adunanza in data 26 maggio 1967;

Ha deliberato:

L'istituzione, l'amministrazione e la tenuta degli albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'A.I.M.A. nei mercati dei prodotti agricoli, previsti all'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, nonchè l'affidamento di tali compiti ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, sono disciplinate dalle norme generali contenute nell'allegato regolamento di servizio che, munito del visto del Presidente dell'Azienda, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana contestualmente alla presente deliberazione.

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Presidente: RESTIVO

Regolamento per gli Albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi di mercato e per l'affidamento di tali compiti.

(Deliberato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 maggio 1967)

TITOLO I
NORME RELATIVE AGLI ALBI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(*Istituzione degli Albi*)

Gli Albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'Azienda medesima, previsti all'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono istituiti con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.
(*Operatività degli Albi*)

L'operatività di ciascun Albo inizia il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della deliberazione che lo istituisce.

Art. 3.
(*Composizione degli Albi*)

Gli Albi sono costituiti da registri nei quali vengono progressivamente iscritti, uno per foglio, i soggetti riconosciuti idonei ad espletare i servizi previsti nei regolamenti istitutivi degli Albi stessi, nei limiti territoriali e di quantità entro i quali l'idoneità è riconosciuta.

In ogni Albo e per ogni iscritto sono indicati:

a) il numero progressivo permanente;

b) la denominazione del soggetto iscritto;

c) l'indirizzo della sede unica o principale del soggetto stesso;

d) le generalità del titolare della ditta o del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci responsabili, nonché dei sindaci, della persona giuridica;

e) data di iscrizione ed estremi della deliberazione di iscrizione;

f) la circoscrizione territoriale nella quale il soggetto è riconosciuto idoneo ad espletare il servizio di intervento;

g) l'ubicazione dei magazzini del soggetto e delle relative capacità ricettive riconosciute;

h) i limiti di quantità di prodotto entro i quali l'idoneità è riconosciuta;

i) gli altri elementi eventualmente stabiliti nel provvedimento istitutivo dell'Albo.

Art. 4.
(*Effetti dell'iscrizione negli Albi*)

L'iscrizione nell'Albo costituisce riconoscimento ufficiale di idoneità del soggetto all'espletamento dei servizi previsti nel regolamento istitutivo dell'Albo nei limiti risultanti dall'iscrizione stessa; è requisito obbligatorio per il concorso alle aste pubbliche ed alle licitazioni private indette dall'Azienda per l'affidamento di tali servizi e costituisce titolo preferenziale per l'affidamento dei servizi medesimi a trattativa privata.

Capo II
DELLA ISCRIZIONE NEGLI ALBI

Art. 5.
(*Domanda di iscrizione*)

Coloro che intendano ottenere l'iscrizione negli Albi debbono presentare domanda diretta al presidente dell'Azienda.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e della ragione sociale della ditta o persona giuridica, della sede unica o principale, del nome del titolare o del legale rappresentante, dell'Albo nel quale si chiede la iscrizione, della circoscrizione territoriale e dei limiti di quantità di prodotto entro i quali il richiedente ritiene di poter eseguire le operazioni di intervento, nonché dell'ubicazione dei magazzini di ricevimento e di conservazione dei prodotti e relativa capacità ricettiva. Per le persone giuridiche deve essere indicato nella domanda anche il nome degli amministratori e dei soci responsabili, nonchè dei sindaci.

Nel provvedimento istitutivo di ciascun Albo sarà stabilito il termine entro il quale la domanda di iscrizione deve essere presentata.

Art. 6.
(*Documentazione*)

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o della persona giuridica, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto se trattasi di persona giuridica;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa e dal quale risulti la persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa e, per le persone giuridiche, anche degli amministratori e soci responsabili e dei sindaci, nonchè il pieno e libero esercizio di tutti i diritti dell'impresa stessa;

d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare di ditta individuale e per il legale rappresentante, gli amministratori o soci responsabili e sindaci della persona giuridica;

e) copia dell'ultimo bilancio approvato, se trattasi di persona giuridica, oppure quando trattasi di ditta individuale, documenti sulla situazione economico-patrimoniale atti a dimostrare la capacità finanziaria nonché l'indicazione degli Istituti bancari cui l'A.I.M.A. può rivolgersi per eventuali referenze.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) nonché quelli sulla situazione economico-patrimoniale previsti alla lettera *e*), devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 7.

(*Iscrizione in più Albi*)

L'iscrizione può essere richiesta per più Albi, con separata domanda per ognuno di essi. In tal caso, la documentazione prescritta al precedente art. 6 può essere allegata soltanto alla prima domanda e ad essa l'interessato può fare riferimento nelle domande successive.

I requisiti specifici che il richiedente deve possedere per ottenere l'iscrizione in ciascun Albo sono stabiliti nei relativi provvedimenti istitutivi.

Art. 8.

(*Decisione sulla domanda di iscrizione*)

Sulla domanda di iscrizione delibera il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, previo accertamento della esistenza, capacità ricettiva ed idoneità alla buona conservazione dei prodotti nei magazzini indicati in domanda e previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Il Consiglio di amministrazione, quando accoglie la domanda, ordina l'iscrizione nell'Albo, dopo aver accertato il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente. Della deliberazione e della seguita iscrizione è data comunicazione all'interessato con atto del direttore generale dell'A.I.M.A., spedito con lettera raccomandata.

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga il difetto di taluno dei requisiti richiesti, il Consiglio stesso delibera di negare l'iscrizione. Della deliberazione è data comunicazione all'interessato con atto del direttore generale dell'Azienda, spedito con lettera raccomandata accompagnata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

(*Variazioni nell'iscrizione*)

L'iscritto negli Albi può chiedere la variazione della circoscrizione territoriale, i limiti di quantità di prodotto per i quali ottenne l'iscrizione e l'ubicazione e capacità ricettiva dei magazzini.

Sulla domanda di variazione si provvede secondo le norme stabilite nel precedente art. 8 per la domanda di iscrizione.

Quando nella situazione del soggetto iscritto sopravvengano variazioni concernenti gli elementi indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, il titolare o legale rappresentante del soggetto iscritto deve darne comunicazione con domanda diretta al presidente dell'Azienda per ottenere le consequenziali variazioni nell'iscrizione.

La domanda deve essere corredata dei documenti comprovanti le variazioni richieste.

Capo III

DELLA SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

Art. 10.

(*Sospensione dagli Albi*)

Il soggetto iscritto incorre nella sospensione dall'Albo quando:

a) sia venuto a trovarsi in grave dissesto economico, ma non sia stato dichiarato fallito o ammesso al concordato preventivo od all'Amministrazione controllata od assoggettato a liquidazione coatta amministrativa;

b) non abbia osservato l'obbligo stabilito al terzo comma del precedente art. 9;

c) sia sottoposto a procedimenti amministrativi o giudiziari attinenti all'attività di assuntore dei servizi di intervento;

d) sia incorso in negligenze non gravi nell'espletamento dei compiti di assuntore dei servizi di intervento.

La sospensione è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, previa contestazione all'interessato con invito al medesimo a presentare controdeduzioni nel termine di quindici giorni e previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303. Della deliberazione di sospensione è data comunicazione all'interessato con atto del direttore generale dell'Azienda, spedito con lettera raccomandata accompagnata con avviso di ricevimento ed è fatta annotazione nell'Albo.

Art. 11.

(*Durata ed effetti della sospensione*)

La sospensione dall'Albo può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Durante il periodo della sospensione, il soggetto iscritto è escluso dal concorso alle aste pubbliche, licitazioni e trattative private per l'affidamento dei servizi di intervento e, se già investito dei compiti esecutivi di intervento, deve astenersi dal compiere acquisti di prodotti in esecuzione dei compiti stessi.

Art. 12.

(*Cancellazione dagli Albi*)

La cancellazione dagli Albi è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda per rinuncia alla iscrizione da parte dell'iscritto.

La cancellazione dagli Albi è disposta d'ufficio quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) scioglimento, fusione o trasformazione dell'impresa;

b) intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione al concordato preventivo od all'Amministrazione controllata;

c) assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa;

d) gravi inadempienze nell'espletamento delle operazioni di intervento nel mercato agricolo;

e) condanna penale passata in giudicato del titolare della ditta individuale o mancata sostituzione, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci responsabili e dei sindaci che abbiano riportato condanna penale irrevocabile.

La deliberazione di cancellazione è comunicata all'interessato con atto del direttore generale dell'Azienda, spedito con lettera raccomandata accompagnata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

(*Procedura per la cancellazione d'ufficio*)

Quando ricorra una delle ipotesi previste al precedente articolo 12 per la cancellazione d'ufficio, il Consiglio di amministrazione delibera la cancellazione previa contestazione all'interessato, con invito al medesimo a presentare controdeduzioni nel termine di 15 giorni, e previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, eccetto il caso di intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

Capo IV

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E DELLA TENUTA DEGLI ALBI

Art. 14.

(*Costituzione della Commissione consultiva*)

La Commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ha sede presso gli uffici centrali dell'Azienda.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presidente della Commissione è nominato dalla Commissione stessa nel proprio seno per elezione all'inizio di ogni biennio.

Art. 15.

(*Compito della Commissione consultiva*)

La Commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione negli Albi;

b) sulle domande di variazione nell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 9, primo comma;

c) sulle sospensioni dagli Albi;

d) sulle cancellazioni di ufficio dagli Albi, determinate da motivi diversi dal fallimento e dall'assoggettamento a liquidazione coatta.

Il parere della Commissione non è vincolante. Tuttavia, ove il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ritenga di discostarsene, nella deliberazione dovranno esserne indicati i motivi.

Art. 16.

(*Adunanze della Commissione consultiva*)

La Commissione consultiva viene convocata dal direttore generale dell'Azienda.

Per ogni adunanza viene steso processo verbale.

L'adunanza è valida qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

I pareri della Commissione sono adottati a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Un funzionario dell'Azienda, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è segretario della Commissione. Il segretario sottoscrive con il presidente i verbali delle adunanze, provvede alla conservazione degli atti della Commissione ed attende al disimpegno degli affari relativi alla Commissione stessa.

Art. 17.

(*Tenuta degli Albi*)

Il direttore generale dell'Azienda provvede alla organizzazione, conservazione e pubblicazione degli Albi, avvalendosi di apposito ufficio costituito in seno al servizio amministrativo e per gli affari generali dell'Azienda stessa.

Art. 18.

(*Attività dell'Ufficio albi*)

L'Ufficio albi provvede, in base alle istruzioni del direttore generale dell'Azienda, a ricevere le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, a compiere gli atti istruttori necessari per la decisione su di esse, ad eseguire le iscrizioni, variazioni, annotazioni e cancellazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, a conservare i registri degli Albi ed a formare i certificati richiesti sulle risultanze dei registri stessi.

I fogli dei registri degli Albi sono numerati e vidimati personalmente dal direttore generale dell'Azienda.

Nessuna iscrizione, variazione, annotazione o cancellazione può essere apportata nei registri degli Albi se non su disposizione del direttore generale a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

I certificati richiesti dagli interessati debbono essere firmati dal direttore generale. Non può essere richiesto agli interessati alcun versamento di somme per l'iscrizione, variazzione e cancellazione dagli Albi, nonchè per il rilascio di certificati.

Art. 19.

(*Pubblicazione annuale degli Albi*)

Per la pubblicazione degli Albi il direttore generale della Azienda provvede annualmente per la stampa, entro il 30 maggio, della situazione di ciascun Albo al 31 dicembre dell'anno precedente, tenendone le copie a disposizione degli iscritti e del pubblico che ne faccia richiesta.

TITOLO II

NORME SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'INTERVENTO E SULLA SCELTA DEI RELATIVI ASSUNTORI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20.

(*Affidamento dei servizi*)

Salvo che il Consiglio di amministrazione deliberi che l'Azienda stessa provveda direttamente all'espletamento dei servizi di acquisto e vendita dei prodotti ed al compimento di ogni altra operazione inerente all'esecuzione dei compiti di intervento nel mercato dei prodotti agricoli, i servizi stessi sono di regola affidati dall'Azienda a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o ad altri operatori iscritti negli Albi di cui al precedente capitolo II.

Per la scelta dei contraenti ai quali affidare i servizi esecutivi di intervento, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda provvede ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, stabilendo di volta in volta, in relazione alle circostanze il sistema da usare e i tempi e le modalità di attuazione.

Art. 21.

(*Asta pubblica*)

Di regola il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delibera che si proceda alla scelta dei contraenti mediante asta pubblica, salvo che ricorrano le circostanze indicate nei successivi articoli 22 e 23.

L'asta pubblica è indetta esclusivamente fra i soggetti iscritti nell'Albo afferente al servizio posto in gara.

Art. 22.

(*Licitazione privata*)

Il Consiglio di amministrazione delibera che si proceda a licitazione privata nei seguenti casi:

1) sia ritenuto, in relazione alle circostanze, che il periodo di tempo occorrente per l'espletamento della procedura dell'asta pubblica sia incompatibile con le esigenze di tempestiva attuazione dei servizi che formano oggetto del contratto;

2) la situazione dell'Albo non offra la possibilità del concorso all'asta di più di cinque soggetti che abbiano pari capacità teorica per zona territoriale e per quantità di prodotto;

3) ricorrano, comunque, situazioni tali da renderne opportuna la adozione.

Anche la licitazione privata è indetta esclusivamente fra i soggetti iscritti nell'Albo afferente al particolare servizio posto in gara.

Art. 23.

(*Trattativa privata*)

Il Consiglio di amministrazione delibera che si proceda a trattativa privata qualora a norma del secondo comma dell'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal Consiglio di amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del Consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'Azienda.

Alla trattativa privata possono essere invitati per la particolare situazione degli Albi o eccezionali esigenze, soggetti non iscritti nell'Albo, purché ne sia accertata, secondo le disposizioni generali, la specifica idoneità all'assolvimento del servizio.

Capo II

PROCEDIMENTO PER L'ASTA PUBBLICA

Art. 24.

L'asta pubblica è indetta con avviso del presidente della Azienda contenente le condizioni e modalità per la partecipazione alla gara, nonché il riferimento al disciplinare contenente le condizioni generali di contratto e lo schema di contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno sedici giorni prima di quello stabilito per l'espletamento della gara, salvo l'uso di ulteriori forme di pubblicità che il Consiglio di amministrazione ritenesse opportuno disporre.

Entro lo stesso termine l'avviso deve essere esposto nell'atrio della sede dell'Azienda corredato del disciplinare relativo alle condizioni generali di contratto e dello schema di contratto.

Art. 25.

All'espletamento delle operazioni d'asta è incaricata apposita Commissione nominata dal presidente dell'Azienda.

Art. 26.

L'asta pubblica si tiene con i metodi relativi all'offerta segreta.

L'offerta, da formularsi conformemente alle condizioni e modalità stabilite nell'avviso di gara e corredata della ricevuta di versamento del prescritto deposito cauzionale, deve pervenire all'Azienda, a pena di invalidità, entro il termine indicato nell'avviso stesso.

Non sono ammesse offerte per telegramma o per persona da nominare, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminate o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Art. 27.

Allo scadere del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute sono aperte, con trassegnate ed autenticate dalla Commissione d'asta riunita in pubblica adunanza.

La Commissione, previo giudizio sulla validità delle offerte pronunzia, seduta stante, se sussistono le condizioni per farvi luogo, determinate nell'avviso, sull'aggiudicazione del contratto al miglior offerente.

Se nessuno dei concorrenti ha raggiunto nell'offerta il limite di prezzo eventualmente prefissato dall'Azienda, oppure non sono state presentate offerte o ne è stata presentata una sola, la Commissione dichiara l'asta deserta.

Delle operazioni d'asta è redatto processo verbale sottoscritto dai membri della Commissione, dai concorrenti presenti all'adunanza e dal segretario della Commissione medesima.

Dell'aggiudicazione è data comunicazione all'aggiudicatario non presente all'adunanza mediante atto del presidente della Azienda spedito con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento.

Art. 28.

I depositi cauzionali prescritti nell'avviso d'asta sono effettuati, di regola, con versamento alla Tesoreria centrale della Repubblica.

Chiusa l'asta, i depositi cauzionali vengono restituiti ai concorrenti non aggiudicatari su ordine del direttore generale dell'Azienda.

I depositi cauzionali prestati dagli aggiudicatari sono passati per la conservazione alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 29.

A seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare con l'Azienda, nel termine indicato nell'avviso, il contratto oggetto della gara, alle condizioni del disciplinare e secondo l'offerta accolta.

In caso di inadempimento dell'obbligo di stipulazione, l'aggiudicatario incorre nella perdita dei diritti derivanti dalla aggiudicazione ed il deposito cauzionale prestato è definitivamente acquisito dall'Azienda a titolo di penale per l'inadempimento.

Capo III

PROCEDIMENTO PER LA LICITAZIONE E LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 30.

La licitazione privata è effettuata per offerta segreta.

Quando procede a licitazione privata, l'Azienda invia ai soggetti iscritti all'Albo, che si presumono interessati o per aver partecipato ad asta pubblica dichiarata deserta o per riguardo alla zona territoriale del servizio da affidare, il disciplinare sulle condizioni generali di contratto nonché lo schema di contratto, con invito a restituire quest'ultimo entro un dato termine, munito della firma del legale rappresentante, della ricevuta di versamento del prescritto deposito cauzionale e dell'indicazione del prezzo al quale sarebbero disposti ad eseguire il servizio o del miglioramento del prezzo base che l'Azienda avesse prefissato.

Per la decisione sulle offerte pervenute e per i depositi cauzionali si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 27, 28 e 29.

Visto, *il Presidente*: RESTIVO

(7362)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Anatomia umana normale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7368)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Roja e del torrente Bevera.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 14 aprile 1967, n. 310, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1967, al registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 301, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Roja per km. 7700 a partire dalla foce fino alla frazione Trucco e del torrente Bevera dalla confluenza col Roja per km. 1300 a monte della conzuenza stessa, interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato nella planimetria in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.948.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7136)

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1967, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7137)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.381.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7138)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.310.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7139)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.056.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7140)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7141)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1967, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 771.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7142)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.683.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.888.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7144)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.066.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7145)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.255.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7146)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.183.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7147)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7148)

Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Pulfero (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.323.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7149)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.746.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7150)

Autorizzazione al comune di San Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1967, il comune di San Polo Matese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.390.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7151)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1967, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7152)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7154)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7156)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1967, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.044.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7157)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7155)

Autorizzazione al comune di Sessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1967, il comune di Sessano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.067.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7158)

Autorizzazione al comune di S. Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di S. Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 5 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,30	624,20	624,30	624,20	624,22	—	624,23	624,20	624,33	624,25
$ Can.	578,26	577,90	578 —	578 —	577,90	—	577,90	578 —	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,61	144,50	144,48	144,42	144,40	—	144,41	144,42	144,54	144,45
Kr. D.	90,12	90,12	90,16	90,115	90,10	—	90,10	90,115	90,11	90,11
Kr. N.	87,34	87,35	87,39	87,35	87,35	—	87,33	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,06	121,05	121,07	121,065	121 —	—	121,05	121,065	121,08	121,05
Fol.	173,28	173,33	173,35	173,33	173,30	—	173,315	173,33	173,32	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,5750	12,5810	12,575	—	12,58	12,5810	12,58	12,58
Franco francese	127,36	127,35	127,36	127,325	127,30	—	127,335	127,325	127,35	127,35
Lst.	1741,30	1741 —	1741 —	1740,70	1740,50	—	1740,65	1740,70	1741 —	1741,90
Dm occ.	156,38	156,33	156,32	156,315	156,30	—	156,335	156,315	156,34	156,35
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1860	24,18125	24,18	—	24,19	24,18125	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,41	10,42	—	10,407	10,41	10,40	10,40

Media dei titoli del 5 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,215
1 Dollaro canadese	577,95
1 Franco svizzero	144,415
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	173,322
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,33
1 Lira sterlina	1740,675
1 Marco germanico	156,325
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,408

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per duecentodieci allievi ufficiali piloti di complemento con possibilità di transito nel servizio permanente effettivo - ruolo naviganti speciale - o di assunzione nelle linee aeree civili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di duecentodieci allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale e con agevolazioni per l'eventuale assunzione nelle linee aeree civili.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano dell'Aeronautica militare;

d) non abbiano adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande definitive, un diploma di Scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi, Roma, non oltre il 20 agosto 1967 una domanda provvisoria, redatta in carta libera, debitamente firmata.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda provvisoria (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva (i candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno e presso quale Istituto l'abbiano conseguito);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il Distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Art. 4.

I candidati dovranno, altresì, far pervenire non oltre il 15 ottobre 1967 al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi, Roma, la domanda definitiva di ammissione al concorso, su carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2).

La firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle Autorità consolari.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste per la domanda provvisoria in materia di notificazione del recapito del candidato e data di arrivo della domanda stessa.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame.

I diploma ed i certificati rilasciati dai capi di Scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti Istituti di Roma e Provincia.

2) Ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero-Club, con specifica delle ore di volo effettuate.

3) Per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti Autorità della marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 3) su carta da bollo da L. 400.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio di-

screzionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per gli altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in seconda classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le Autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle Autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro legale documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Qualora il numero dei candidati idonei alla visita psicofisiologica superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, la graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (Ottimo), 55 punti per la 2ª categoria (Buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria (Sufficiente);

2) al titolo di studio:
con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di tre punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del Casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda definitiva hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'articolo 2, lettera f) del presente bando, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del prevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove scritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 12.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 13 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Un'aliquota di ufficiali di complemento, scelta fra coloro che avranno presentato apposita domanda, potrà essere designata per l'assunzione da parte delle Società di navigazione aerea, previo collocamento in congedo illimitato ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.

Art. 15.

Le domande provvisorie e definitive dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda definitiva redatta secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4 stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Al militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1967
Registro n. 70 Difesa, foglio n. 268

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda provvisoria
(Carta semplice)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o Scuola di . . . . nell'anno . . . . . (oppure: che conseguirò il seguente titolo di studio . . . . nella sessione autunnale e comunque prima del 15 ottobre 1967;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . . li . . . .

Firma leggibile del genitore o tutore se il candidato è minorenne.

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponde con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

ALLEGATO N. 2

Modello di domanda definitiva
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . abitante a . . . . (1) . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .
. . . . . .
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
. . . . conseguito presso l'Istituto o Scuola di . . .
. nell'anno . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . lì . . . .

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio alla data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del Capo Ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'Estero la firma dovrà essere autenticata dalle Autorità consolari.

ALLEGATO N. 3

Comune di . . . .

ATTO DI ASSENZO
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . e questo dì . . del mese di . . . .
è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il signor (1) . . . . . . del minorenne (2) . . . . .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . . lì . . . . 196 . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. - Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

(6976)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 14 giugno 1967 il decreto ministeriale 14 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 4 Finanze, foglio n. 297 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, con decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1963.

(7107)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 741 del 1° giugno 1962 ed il relativo decreto n. 923/A del 6 giugno 1962, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano;

Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 7 ottobre 1966 ed il relativo decreto 11 ottobre 1966, n. 208, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui si tratta;

Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 2469 del 3 novembre 1966 ed il relativo proprio decreto 11 novembre 1966, n. 224, con cui sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le ostetriche Maria Hofer in Del Rosso, Elena Ebner, Clara Schenk, Walburga Steinwandter in Lantschner, Friederica Schander in Hofer e Elisabetta Bertagnolli hanno rinunciato al posto;

Viste le dichiarazioni di accettazione e rinuncia preventivamente prodotte dalle concorrenti che seguono le vincitrici nella graduatoria;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 26 maggio 1967;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate le seguenti candidate:

Elisabetta Bertagnolli: Ora;
Clara Schenk: condotta consorziale di Ortisei;
Walburga Steinwandter in Lantschner: Castelrotto;
Maria Feichter: Selva dei Molini;
Mirta Brusco: condotta consorziale di Gargazzone;
Maria Detomaso: Aldino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 31 maggio 1967

Il Presidente: DALVIT

(6940)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02572 Div. I del 23 aprile 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 01717 Div. I del 10 marzo 1967, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali rassegnati da detta Commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a undici candidati risultati idonei;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Di Cera Pietro	punti	62,241	su 120
2. Ligori Antonio	»	57,000	»
3. Toma Antonio	»	54,769	»
4. De Giorgi Beniamino	»	53,351	»
5. Parlangeli Francesco	»	52,367	»
6. Rugge Leone Walter	»	51,396	»
7. Greco Luigi	»	50,716	»
8. De Nigris Alberto	»	49,098	»
9. Mastria Carlo Vincenzo	»	45,168	»
10. Aprile Walter Briziantonio	»	45,106	»
11. Caggiula Antonio	»	44,978	»

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 14 giugno 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;
Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche qui di seguito a fianco di ciascuno indicate:
1) Di Cera Pietro: Cutrofiano (2ª condotta);
2) Ligori Antonio: Sanarica (condotta unica);
3) Toma Antonio: Squinzano (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni sopraindicati.

Lecce, addì 14 giugno 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8900 del 13 aprile 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Gabotto dott. Giorgio, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;
Pane dott. Vincenzo, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;
Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'Ospedale di Vercelli;
Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'Ospedale di Vercelli;
Paggio dott. Aldo, medico condotto del comune di Borgo Vercelli.

Segretario:
Marrone dott. Giuseppe, consigliere di 3ª classe dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

La Commissione, che avrà sede in Vercelli, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 13 giugno 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(6862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3039 in data 3 aprile 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti vacanti di medico condotto in provincia di Vicenza bandito con decreto n. 4171 in data 5 giugno 1966;
Visto il proprio decreto n. 2790 G.II. 5 in data 23 marzo 1967, con il quale è stato approvata la graduatoria dei concorrenti idonei;
Visto l'ordine delle preferenze espresse per le singole sedi;
Viste le rinunce dei dottori Leo Grassi, Renato Sandri, Giulio Cesare Papandrea alla assegnazione della condotta medica di Villaga;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio D'Onofrio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Villaga;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 13 giugno 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(6779)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2101/66 del 31 agosto 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 20 dicembre 1966;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Pavia, dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dai Comuni interessati;

Preso atto che il Consorzio veterinario di Marcignago ed Uniti, non ha fatto pervenire a quest'Ufficio la terna di veterinari condotti così come richiesto con lettera n. 033/67 del 18 gennaio 1967;

Ritenuto di poter scegliere il nominativo del veterinario condotto quale componente della Commissione giudicatrice di che trattasi dalle terne proposte dai comuni di Sannazzaro de' Burgondi e S Giorgio Lomellina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;

Savi prof. dott. Paolo, ispettore generale del Ministero della sanità, Roma;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;

Leinati prof. dott. Luigi, docente fuori ruolo di anatomia patologica e patologia generale veterinaria;

Griffini dott. Gaetano, veterinario condotto.

Segretario:

Di Cillo dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio veterinario provinciale di Pavia.

Gli esami di concorso avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pavia e sarà esposto per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 7 giugno 1967

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(6864)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 del 4 marzo 1966, modificato con decreto n. 650 del 21 marzo 1966, col quale venne indetto pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso, indetto con decreto n. 539 del 4 marzo 1966, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo in medicina veterinaria legale;

Giolitti prof. Giovanni, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale;

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Realfonso dott. Ettore, veterinario condotto.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Portici (Napoli) presso la Stazione zooprofilattica sperimentale « N. Miraglia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 10 giugno 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(6799)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.